

Codice A1703A

D.D. 19 luglio 2019, n. 733

Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte.

La Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Il D.M. 22 gennaio 2018 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana" ha definito le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 ha affidato alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Per i gravi danni che può arrecare l'insetto *Popillia japonica* è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove sono presenti da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite e molte

altre. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati.

Dato atto che, al fine del contenimento dell'insetto, sono stati istituiti dal mese di giugno 2019 n. 2400 punti di cattura dell'organismo nocivo *Popillia japonica* nell'area infestata di cui alla D.D. n. 1092 del 31 ottobre 2018.

Preso atto che, a seguito delle attività di monitoraggio nella zona cuscinetto realizzate a partire dal mese di giugno 2019 coordinate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, il coleottero è stato rinvenuto in nuovi areali.

Considerato che con la D.D. n. 1092 del 31 ottobre 2018 era stata aggiornata la delimitazione della zona infestata e della relativa zona cuscinetto.

Preso atto che, a seguito delle attività di monitoraggio nella zona cuscinetto realizzate a partire dal mese di giugno 2019, coordinate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, il coleottero è stato rinvenuto in nuovi areali.

Considerata la necessità, al fine di applicare le appropriate misure fitosanitarie per contenere la diffusione di *Popillia japonica*, di procedere all'aggiornamento della delimitazione del territorio in cui è stato rinvenuto il coleottero in una zona infestata, ossia tutto il territorio dei Comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata e una zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un raggio di almeno 10 km oltre i confini della zona focolaio.

Dato atto che ai fini della prevenzione risulta opportuno delimitare la zona cuscinetto considerando tutto il territorio comunale in cui ricade il raggio di 10 km.

Preso atto che la delimitazione del territorio piemontese è strettamente collegata alla delimitazione delle confinanti zone infestate della Lombardia sulla base delle quali viene definita la zona cuscinetto in Piemonte.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare, a fronte delle nuove conoscenze, la delimitazione prevista dalla D.D. n. 1092 del 31 ottobre 2018 e sostituire la D.D. n. 1092 del 31 ottobre 2018.

Preso atto che con la D.D. n. 388 del 9 marzo 2018 "D.M. 6 luglio 2017. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 975 del 4 ottobre 2017" sono state definite le misure per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi.

Ritenuto pertanto necessario che tali prescrizioni siano adottate anche per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi che vengono a ricadere nell'area delimitata a seguito del presente aggiornamento.

Vista la D.G.R. 25 maggio 2018 n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;
Visto il D.M. 22 gennaio 2018;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1) di aggiornare le aree delimitate come riportato nell'allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale par farne parte integrante e sostanziale:

Zona infestata, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Alessandria:

Balzola, Casale Monferrato, Villanova Monferrato;

- Provincia di Biella:

Brusnengo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cossato, Crevacuore, Curino, Giffenga, Lessona, Masserano, Mottalciata, Pray, Sostegno, Villa del Bosco;

- Provincia di Novara:

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, NOVARA, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio;

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Arola, Baveno, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Stresa;

- Provincia di Vercelli:

Albano Verellese, Arborio, Asigliano Verellese, Balocco, Borgo Verelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Collobiano, Desana, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Lignana, Lozzolo, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Verellese, Rive, Roasio, Rovasenda, Salasco, Sali Verellese, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, Serravalle Sesia, Stroppiana, Valduggia, VERCELLI, Villarboit, Villata;

Zona cuscinetto, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Alessandria:

Altavilla Monferrato, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Castelletto Monferrato, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Giarole, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Morano sul Po, Occimiano, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato;

- Provincia di Asti:

Casorzo, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Viarigi;

- Provincia di Biella:

Ailoche, Andorno Micca, Benna, BIELLA, Bioglio, Borriana, Callabiana, Camandona, Candelo, Caprile, Cavaglia', Cerrione, Coggiola, Crevacuore, Dorzano, Gaglianico, Massazza, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Piatto, Ponderano, Portula, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, Sandigliano, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Zubiena, Zumaglia;

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Anzola d'Ossola, Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Germagno, Ghiffa, Intragna, Loreglia, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbanò, Valstrona, VERBANIA, Vignone, Vogogna;

- Provincia di Vercelli:

Alice Castello, Bianze', Borgo d'Ale, Borgosesia, Carisio, Civiasco, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Fontanetto Po, Guardabosone, Livorno Ferraris, Palazzolo Verellese, Postua, Quarona, Rimella, Ronsecco, Santhia', Scopa, Scopello, Tricerro, Trino, Tronzano Verellese, Varallo, Vocca;

- 2) di disporre che le prescrizioni di cui alla D.D. n. 388 del 9 marzo 2018 “D.M. 6 luglio 2017. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 975 del 4 ottobre 2017” siano estese alle aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e alle aziende produttrici di

tappeti erbosi che vengono a ricadere nell'area delimitata a seguito dell'aggiornamento di cui al presente atto.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a *Popillia japonica* alla pagina

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

L'estensore

Paola Gotta

Il Responsabile del Settore
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato

Mappa con l'aggiornamento della zona infestata e della zona cuscinetto (10 km) – luglio 2019.

